

STATUTO

VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIALE VITTORIO
VENETO 1

Numero REA: VA - 343094

Codice fiscale: 03338410123

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" dell'atto rep.n. 15518/6572

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

E' costituita una Societa' Cooperativa Sociale denominata
"VILLA ESTER Cooperativa Sociale ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519 cc.

La Cooperativa ha sede legale a Gallarate (VA), via Carlo Noe' n. 32. La Cooperativa potra' costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalita' di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita', e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali, di cui al successivo articolo 4.

La Cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo Amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 34.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderira' ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attivita' mutualistica della Cooperativa, cosi'

come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere delle seguenti attività socio-sanitarie, assistenziali, educative e culturali:

- a) gestione di una casa famiglia;
- b) assistenza domiciliare;
- c) pronto intervento minori;
- d) consulenza pedagogica;
- e) attività culturali quali giornate studio, mostre d'arte benefiche, creazione/gestione micro-progetti a carattere interdisciplinare, eventi;
- f) gestione di una galleria d'arte no profit.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni Temporanee d'Impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti e donazioni da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fondatori che hanno costituito la Cooperativa;
- b) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e sono in possesso di

requisiti di esperienza e/o familiarita' nella gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali, disponibili a prestare la propria attivita' lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) soci volontari che prestano attivita' di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarieta'. E' esclusa la remunerazione dell'attivita' svolta, ed e' altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attivita' svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

L'Organo Amministrativo redigera' apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attivita' intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui al successivo articolo 6, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilita' offerte.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo Amministrativo puo' deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori limitatamente a quelli che prestano la propria attivita' lavorativa, in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo Amministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorche' parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parita' del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera b) puo' essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17 anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali

non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 e in conseguenza cadono i limiti patrimoniali e amministrativi di cui al presente articolo.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c.. Contro le decisioni dell'assemblea l'Organo Amministrativo può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 35 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti da riferirsi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalita' previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;
- e) partecipare, nella misura ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo, alla distribuzione dei ristorni secondo i criteri stabiliti dall'art. 17 del presente statuto, e comunque nei limiti di legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attivita' che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio - intrasferibilita' della quota)

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno ma possono essere cedute solo nei limiti previsti dall'art. 2530 c.c..

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio puo' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 35, per tre volte consecutive alle assemblee;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a cio' univocamente diretti, attivita' in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione puo' essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento

gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ne' superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui all'art. 18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci

che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore.

Art. 20 (Assemblea)

L'assemblea potra' riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte degli altri aventi diritto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalita' stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 c.c..

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

In caso di modifica del presente statuto, l'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti.

Art. 22 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 23 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 c.c..

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a tre, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del presidente o del vice presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo Amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 26 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli

amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalita' indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo e' convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione puo' essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo Amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una maggioranza assoluta, prevale il voto del presidente.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Organo Amministrativo e' tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli amministratori)

I compensi e i rimborsi spese dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati in funzione delle attivita' gestite. L'Organo Amministrativo determina il compenso dovuto agli amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore Unico o il presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 31) Organo di controllo

La funzione di controllo, sussistendone i presupposti, è affidata a un Collegio sindacale, nominato se obbligatorio o consentito da legge dall'assemblea, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è del pari designato dall'assemblea.

Ove la legge lo consenta o lo imponga, la funzione di controllo potrà essere affidata a un sindaco unico, sempre di nomina assembleare.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci o il sindaco unico esercitano anche il controllo contabile, in quanto consentito o richiesto dalla legge, e sono tutti revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione

dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 35 (Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la Cooperativa aderirà.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto costitutivo.

In originale firmato:

SIROSI ANDREA

MARIA FICHERA

SIROSI ARMANDO STEFANO

RIDOLFI UBALDINA

PAOLO RISI

LUCA TIRELLI

SERGIO LUONI Notaio